CORTE APP PERUGIA - claudia.matteini@giustizia.it - 8933-27/03/2020-P-aoopg AL.19/2020

prot. 2374/2020

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Sezione civile

Il Presidente di Sezione,

VISTO il D.L. 17.3.2020 n. 18 e, in particolare l'art. 83 comma 7 lett. d) e lett. h) ;

RICHIAMATI, per quanto d'interesse in questa sede, la lett. d) concernente "*l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*", la lett. h) in tema di "*svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*";

CONSIDERATA la specifica rilevanza delle esigenze di salute pubblica alla base del suddetto provvedimento normativo e dei coevi provvedimenti di protezione civile emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi dell'epidemia di covid-19;

VALUTATA, di conseguenza, la necessità di disciplinare la trattazione degli affari civili secondo modalità che, senza pregiudicare i diritti e le facoltà delle parti, consentano di evitare lo svolgimento dell'attività di udienza con la partecipazione simultanea "in presenza" del Collegio e dei difensori, al fine di escludere contatti interpersonali, veicoli di potenziale contagio;

DATO ATTO, sulla base del corrente *modus procedendi*, che l'attività di udienza si sostanzia, d'ordinario, in adempimenti ripetitivi e automatici che, nell'attuale momento di emergenza sanitaria, appaiono meritevoli di una gestione più snella ed efficiente, prevedendo *step* automatici di sviluppo del processo, senza l'appesantimento derivante dalla presentazione di formali atti di impulso, privi di concreta utilità e comunque inidonei a fornire un valido contributo;

ATTESO che l'effettività del contraddittorio può essere salvaguardata, comunque, prevedendo la possibilità, per le parti, di presentare istanze finalizzate a evidenziare circostanze e situazioni meritevoli di attenzione specifica;

INTERESSATI i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, Terni , Spoleto , nonché l'Avvocatura di Stato ;

VALUTATI i contributi forniti, anche all'esito della riunione tenutasi con i Consiglieri della sezione civile di questa Corte di Appello;

RAVVISATA la necessità di disciplinare, sulla base delle argomentate considerazioni sopra esposte e nel rispetto dei criteri e principi di cui ai provvedimenti governativi richiamati, lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

PREDISPOSTE, allo scopo, le linee guida che seguono, condivise, in termini di articolazione e impianto complessivo, con il Presidente della Corte d'Appello;

DISPONE

Art. 1 (decisione)

1. Le controversie vengono assunte dal Collegio in riserva e decise, d'ordinario, come segue, con provvedimento che sarà comunicato telematicamente:

A – Per il rito ordinario:

I. Le cause fissate per la prima udienza sono rinviate per la precisazione delle conclusioni ovvero per la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. con termine, in quest'ultimo caso, per note difensive, salva la presentazione di richieste istruttorie, nel qual caso il Collegio, ove, a scioglimento della riserva, decida di accoglierle, fissa apposita udienza in data successiva al 30 giugno 2020.

II. Le cause fissate per la precisazione delle conclusioni sono prese in decisione con assegnazione dei termini *ex* art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche;

III. Le cause fissate per la discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sono decise con pubblicazione della sentenza.

B – Per il rito del lavoro, gli altri riti alternativi e le udienze camerali, le controversie passano in decisione sulla base degli atti, salva la presentazione di richieste istruttorie, nel qual caso il Collegio, ove, a scioglimento della riserva, decida di accoglierle, fissa apposita udienza in data successiva al 30 giugno 2020.

2. Resta in facoltà del Collegio disporre, comunque, rinvio.

Art. 2 (istanze delle parti)

1. Le parti possono presentare istanza motivata di rinvio, con eventuali richieste di termini per ulteriori scritti difensivi, sottoscritta congiuntamente da almeno uno dei procuratori per ciascuna delle parti costituite, e da depositare telematicamente entro il lunedì che precede l'udienza (d'ordinario fissata per il giovedì). Il rispetto del termine costituisce una forma di collaborazione per lo svolgimento del servizio della giustizia, nell'interesse comune, anche in assenza di sanzioni processuali per la sua mancata osservanza. Rimane ferma la libera valutazione dell'istanza, da parte del Collegio.
2. Le parti possono, altresì, presentare istanza di carenza di interesse alla decisione, sottoscritta congiuntamente da almeno uno dei procuratori per ciascuna delle parti costituite. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui agli art. 348 e 309 c.p.c.
3. Il deposito di ogni altra istanza diversa dalle precedenti dovrà essere effettuato da parte appellante entro 10 giorni antecedenti la data fissata per l'udienza e contestualmente inviato con comunicazione di cortesia a parte appellata la quale potrà replicare entro 5 giorni antecedenti la data fissata per l'udienza (da non computarsi in detti termini il giorno fissato per l'udienza). Il mancato rispetto dei termini sarà valutato dal Collegio ai fini del riscontro della eventuale violazione del contraddittorio, per disporre rinvio.

Art. 3 (costituzione della parte sul rito camerale)

1. Per quanto riguarda i procedimenti con rito camerale (reclami in materia di diritto di famiglia, diritto fallimentare , amministrazioni di sostegno, inibitorie *ex* art. 283 c.p.c. ed *ex* art. 373 c.p.c. , equa riparazione) il deposito in via telematica delle comparse di costituzione della parte reclamata e/o appellata dovrà avvenire entro 5 giorni antecedenti la data fissata per l'udienza (da non computarsi in detti termini il giorno fissato per l'udienza) così da consentire alla parte reclamante e/o appellante il deposito di note scritte contenenti istanze e/o conclusioni entro le ore 13 del giorno di udienza
2. Ove la costituzione del reclamato e/o appellato dovesse avvenire oltre i termini indicati al comma che precede o entro le ore 13 dello stesso giorno di udienza , sono assegnati al solo ricorrente/reclamante e/o appellante, giorni 5, a decorrere dalla data dell'udienza, per il deposito di note scritte

Art. 4 (provvedimento del Collegio)

1. Il Collegio scaduti i termini di cui sopra adotterà il relativo provvedimento che verrà comunicato telematicamente alle parti .

Art. 5 (disposizioni di rinvio)

1. le udienze relative al giuramento del CTU e all'audizione di testimoni, già fissate, verranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020.

Art. 6 (efficacia)

1. Le presenti linee guida sono efficaci a decorrere dalla data di cessazione del periodo di sospensione dell'attività di udienza ex art. 83 d.l. n. 18/2020 e fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe.

Perugia 26.3.2020

Il Presidente della sezione civile

Avvocatura Distrettuale dello Stato

Consiglio dell'ordine di Perugia

Consiglio dell'ordine di Terni

Consiglio dell'Ordine di Spoleto